

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 690 del 25 giugno 2021**

**Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» ed in particolare l'articolo 6-sexies «*Assunzioni di personale*» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamato il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale - fra l'altro - ha disposto all'art. 14, comma 9°, che il termine di cui al comma 3° dell'articolo 6-sexies del più volte citato d.l. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020.

Visto in particolare il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», con il quale all'articolo 57, comma 12°, si prescrive che «*le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114*».

Visto altresì il successivo comma 13°, del medesimo articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, il quale recita che: «*Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*al 31 dicembre 2021*»;
- b) le parole «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021*».

A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114».

Preso atto del fatto che il combinato disposto dei succitati commi 12° e 13°, dell'articolo 57, del citato d.l. 14 agosto 2020, n. 104, autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2021 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.;
- stanzia all'uopo la somma di € 25.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.675.000,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2021 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, stanziando all'uopo € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia.

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Preso d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto*

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 06 luglio 2021

legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018»;

- 13 febbraio 2019, n. 465 «Preso d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020»;
- 5 febbraio 2021, n. 642 «Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021»;
- il Commissario delegato ha formalizzato la prevista intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Ricordato, in particolare, che la succitata ordinanza n. 642 è stata adottata sulla scorta dei previsti stanziamenti di risorse indicati dalla legge, pur nelle more dell'effettiva erogazione delle stesse da parte dello Stato.

Vista la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile 10 giugno 2021, protocollo n. ABI/0027198, con la quale, fra altro, si dà notizia dell'avvenuto trasferimento, sulla contabilità speciale n. 5713 della Gestione Commissariale Sisma 2012 per la Lombardia, delle seguenti risorse:

- € 1.675.000,00, quale quota di competenza della somma complessiva di € 25.000.000,00, stanziata ai sensi dell'articolo 57, comma 12°, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- € 20.100,00, quale quota di competenza della somma complessiva di € 300.000,00, stanziata ai sensi dell'articolo 57, comma 13°, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Dato atto del fatto che, con quietanze nn.7 e 8 entrambe del 21 giugno 2021, la Banca d'Italia - Sezione di Milano ha comunicato l'effettivo accredito delle somme nella succitata contabilità speciale.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere all'effettiva copertura finanziaria della più volte citata propria precedente ordinanza 5 febbraio 2021, n.642, nei modi e nei termini in essa fissati, confermando al contempo il riparto delle risorse stesse effettuato fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti e fissato al punto 2 della stessa, al fine di favorire, mediante lo strumento del budget finanziario predeterminato, la selezione di personale anche attraverso l'accesso a diverse forme di contratto flessibile, quale ad esempio il contratto di somministrazione di lavoro, e più precisamente:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2021
Moglia (10 operatori)	€ 364.130,43
Gonzaga (8 operatori)	€ 291.304,35
Quistello (7 operatori)	€ 254.891,30
San Benedetto Po (3 operatori)	€ 109.239,13
Pegognaga e Motteggiana (4 operatori)	€ 145.652,17
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (7 operatori)	€ 254.891,30
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia (7 operatori)	€ 254.891,30
TOTALE:	€ 1.675.000,00

garantendo, se del caso, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei Comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato nell'annua-

lità di competenza e sempre nei limiti complessivi dello stanziamento garantito dalla legge.

Ritenuto altresì di dover confermare lo stanziamento complessivo di € 20.100,00 per il rimborso ai Comuni degli eventuali oneri per lavoro straordinario effettuato, da autorizzarsi preventivamente e previa richiesta scritta al Soggetto Attuatore.

Ritenuto infine di dover confermare l'incarico al Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, mediante raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati e delle relative pezze giustificative di spesa, riferite alle remunerazioni lorde, al rateo di tredicesima ed agli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le risorse di personale aggiuntivo.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

**ORDINA**

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare la spesa complessiva per l'anno 2021, necessaria per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato dai Comuni in forza della propria precedente ordinanza 5 febbraio 2021, n. 642, quantificata in complessivi € 1.675.000,00 (unmilioneisessantasettantacinquemila/00), comprendenti il valore mensile delle remunerazioni lorde del personale inquadrato, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, a valere sui Fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 57, commi 12 e 13, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

2. di finanziare altresì, per complessivi € 20.100,00, la spesa per il rimborso ai Comuni degli eventuali oneri per il lavoro straordinario effettuato nell'anno 2021 dal personale integrativo di cui al precedente Punto 1, qualora lo stesso sia stato preventivamente autorizzato, previa richiesta scritta del comune, al Soggetto Attuatore;

3. di confermare i limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2021 in favore dei Comuni per il futuro rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici Comunali interessati per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, così come espressamente fissato al Punto 2 della propria precedente ordinanza 5 febbraio 2021, n. 642, e più precisamente:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2021
Moglia (10 operatori)	€ 364.130,43
Gonzaga (8 operatori)	€ 291.304,35
Quistello (7 operatori)	€ 254.891,30
San Benedetto Po (3 operatori)	€ 109.239,13
Pegognaga e Motteggiana (4 operatori)	€ 145.652,17
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (7 operatori)	€ 254.891,30
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia (7 operatori)	€ 254.891,30
TOTALE:	€ 1.675.000,00

4. di confermare altresì, qualora necessario, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei Comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato per l'anno 2021, pur sempre nei limiti massimi dello stanziamento fissato dal decreto-legge n. 104/2020;

5. di incaricare il Soggetto Attuatore di effettuare i rimborsi delle spese di cui trattasi, previa raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione dell'Accordo stipulato e delle relative pezze giustificative di spesa utili al rimborso delle remunerazioni lorde, del ra-

teo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette risorse di personale aggiuntivo;

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana